



**CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

*Approvato dal Consiglio di Presidenza in data 21 marzo 2025*

## SOMMARIO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA .....	4
1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE.....	4
1.2 LE PERSONE SOGGETTE AL D. LGS. 231/2001.....	5
1.3 I REATI PRESUPPOSTO .....	5
1.4 LE SANZIONI PREVISTE NEL DECRETO .....	16
1.5 I DELITTI TENTATI.....	20
1.6 LE CONDOTTE ESIMENTI.....	20
1.7 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE .....	21
1.8. LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO .....	22
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA .....	23
2.1 L'ENTE DEL TERZO SETTORE .....	23
2.2 IL MODELLO.....	24
2.2.1 LE FINALITÀ DEL MODELLO.....	24
2.2.2 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO.....	24
2.2.3 IL CONCETTO DI RISCHIO ACCETTABILE .....	25
2.2.4 LA STRUTTURA DEL MODELLO E I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI AI FINI DELLA SUA COSTRUZIONE.....	25
2.3 L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	25
2.3.1 I DOCUMENTI ALLEGATI AL MODELLO.....	26
2.3.2 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	26
2.4 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	27
2.5 INFORMAZIONE AI TERZI E DIFFUSIONE DEL MODELLO .....	28
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
3.1 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	28
3.2 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	29
3.3 DURATA DELL'INCARICO, REQUISITI, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, SOSPENSIONE, REVOCA, CESSAZIONE DELLA CARICA, RINUNCIA AL MANDATO E SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	29
3.4 FUNZIONI, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	32
3.5 RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	33
3.6 FLUSSI INFORMATIVI .....	34
3.6.1 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	34
4. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING .....	36

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE .....	38
5.1 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI .....	39
5.2 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI .....	40
5.3 LE MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI/CONSULENTI.....	41
6. IL PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONE E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI ..	41
6.1 IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E DELL'ORGANO DI CONTROLLO .....	42
6.2 IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	42
6.3 IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI.....	43
6.4 IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI.....	43
6.5 IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI.....	44

# 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

## 1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito, per brevità, anche “**D. Lgs. 231/2001**” o il “**Decreto**”), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione e adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

Il D. Lgs. 231/2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche<sup>1</sup> (di seguito, per brevità, l’“**Ente**”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo D. Lgs. 231/2001.

L’articolo 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

Con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore, la Delibera n. 32/2016 dell’ANAC, recante “*Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*”, ha espressamente riconosciuto che anche gli enti no-profit devono dotarsi di un modello di organizzazione di cui al D. Lgs. 231/2001 e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello, nonché all’aggiornamento dello stesso.

Analogamente, l’art. 30, comma 6, del D. Lgs. 117/2017, “*Codice del Terzo Settore*”, statuisce che: “*L’organo di controllo/i sindaci vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001*”.

---

<sup>1</sup> L’art.1 del D. Lgs. 231/2001 ha delimitato l’ambito dei soggetti destinatari della normativa agli “*enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica*”. Alla luce di ciò, la normativa si applica nei confronti degli:

- enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica e associazioni “anche prive” di personalità giuridica;
- enti a soggettività pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. “enti pubblici economici”);
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. “società miste”).

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., ecc.).

Ne consegue l'applicabilità della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti anche agli Enti del Terzo Settore.

## 1.2 LE PERSONE SOGGETTE AL D. LGS. 231/2001

I soggetti che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità sono di seguito elencati:

- a) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione e il controllo: di seguito, per brevità, i “**Soggetti Apicali**”),
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, i “**Soggetti Sottoposti**”).

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *«quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, ai partners in operazioni di joint-venture, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori»*<sup>2</sup>.

Difatti, l'indirizzo dottrinale prevalente è orientato ad estendere l'obbligatorietà del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, il “**Modello**”) anche a figure di lavoratori esterni, diverse dai lavoratori subordinati e parasubordinati, tenuti ad eseguire un incarico sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

È comunque opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto “organico” per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

## 1.3 I REATI PRESUPPOSTO

In base al D. Lgs. 231/2001, l'Ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24 ss., sino all'art.25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, nonché per quelli richiamati in leggi speciali, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex* art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006 (di seguito, per brevità, i “**Reati Presupposto**”).

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:** si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D. Lgs. 231/2001, *ex* **artt. 24 e 25**, in particolare:
  - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);

---

<sup>2</sup> Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo (art. 2, L. n. 898 del 1986);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma dell'art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 112/2024];
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**, di cui all'**art. 24-bis** del Decreto (modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8 del 2016, dal D.L. n. 105/2019 e, da ultimo, dalla Legge n. 90/2024) il quale prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di dati, in particolare:
  - Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019);
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024];
- **Delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'**art. 24-ter** del Decreto, in particolare:
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
  - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
  - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
  - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
  - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della L. 110/1975 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.);
- **Delitti contro la fede pubblica**, ovvero "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" previsti dall'**art. 25-bis** del Decreto, introdotto dall'art.

6 del D.L. n. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro", modificato dalla legge n. 99/2009 e dal D.lgs. n. 125/2016, in particolare:

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- **Delitti contro l'industria e il commercio**, richiamati dall'**art. 25-bis.1** del Decreto, in particolare:
  - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
  - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- **Reati societari**: l'**art 25-ter** è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 3 del D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (così come modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015, dalla L. n. 38/2017 e infine dal D.lgs. n. 19/2013) che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari, in particolare:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare (art. 54, D.lgs. n. 19/2023);
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, richiamati dall'**art. 25-quater** del D. Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999", in particolare:
  - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
  - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
  - Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
  - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
  - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
  - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
  - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
  - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
  - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamati dall'**art. 25-quater.1** del D. Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006, ovvero:
  - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
- **Delitti contro la personalità individuale**, richiamati all'**art 25-quinquies**, del D. Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016, in particolare:
  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
  - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
  - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
  - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
- **Reati di abuso di mercato**, richiamati dall'**art. 25-sexies** del Decreto, in particolare:
  - Manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. n. 58/1998);

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. n. 58/1998);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-quinquies TUF);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 187-quinquies TUF);
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'**art. 25-septies** del Decreto, in particolare:
  - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** di cui all'**art. 25-octies** del Decreto, in particolare:
  - Ricettazione (art. 648 c.p.);
  - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
  - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**, previsti dall'**art. 25-octies.1**, introdotto nel Decreto con il D.lgs. n. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023 e dall'**art. 25-octies.1** comma 2, introdotto nel Decreto con il D.lgs. n. 184/202. In particolare:
  - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
  - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
  - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
  - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.);
  - Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2);
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'**art. 25-novies** del Decreto, in particolare:
  - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941, comma 1, lett. a-bis);

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941, comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, L. n. 633/1941, comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, L. n. 633/1941, comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, L. n. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. n. 633/1941);
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** aggiunto dalla L. n. 116/2009 e richiamato dall'**art. 25-decies** del Decreto, in particolare:
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- **Reati ambientali**, richiamati dall'**art. 25-undecies** del Decreto, introdotto dal D.lgs. n. 121/2011, modificato dalla legge n. 68/2015, dal D.lgs. n. 21/2018 e dalla legge n. 137/2023, in particolare:
  - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. n. 152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. n. 152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n. 152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. n. 152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. n. 152/2006, art. 260-bis);
- Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. n. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. n. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3);
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall'**art. 25-duodecies** del Decreto, in particolare:
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998);
  - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. n. 286/1998);

- **Razzismo e xenofobia**, richiamati dall'**art. 25-terdecies** del Decreto, ovvero:
  - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.);
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, richiamati all'**art. 25-quaterdecies** del Decreto, introdotti dalla L. n. 39/2019 e modificati dal D.lgs. n. 75/2020. In particolare:
  - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
  - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989);
- **Reati tributari**, previsti dall'**art. 25-quinquiesdecies** del Decreto, introdotti dal D.L. n. 124/2019 e modificati dal D.lgs. n. 75/2020, in particolare:
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
  - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000);
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000);
  - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000);
  - Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000);
  - Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000);
- **Reati di contrabbando**, previsti dall'**art. 25-sexiesdecies** del Decreto, introdotti con il D.lgs. n. 75/2020 e modificati dal D.lgs. 141/2024, in particolare:
  - Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. n.141/2024);
  - Contrabbando per dichiarazione infedele (art.79 D.lgs. n.141/2024);
  - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. 141/2024);
  - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. 141/2024);
  - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. 141/2024);
  - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. 141/2024);
  - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. 141/2024);
  - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. 141/2024);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art.88 D.lgs. 141/2024);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. 504/1995);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40 D. Lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. 504/1995);
- sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. 504/1995);
- **Reati contro il patrimonio culturale, previsti dall'art. 25-septiesdecies del Decreto, in particolare:**
  - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
  - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
  - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
  - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
  - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
  - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
  - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
  - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
  - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- **Reati in materi di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, previsti dall'art. 25-duodevicies del Decreto, in particolare:**
  - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
  - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);
- **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva) (art. 12, L. n. 9/2013), in particolare:**
  - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- **Reati transnazionali, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146** prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità:
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
  - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun Reato Presupposto e delle attività tipiche svolte dall'Ente, non tutti i Reati Presupposto indicati dal Decreto sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello, ma solo quelli indicati nelle Parti Speciali dello stesso, cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

#### **1.4 LE SANZIONI PREVISTE NEL DECRETO**

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) il commissariamento dell'Ente;
- d) la pubblicazione della sentenza di condanna;

e) la confisca.

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento amministrativo. Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma della legge;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto e della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e la sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

#### **a) La sanzione pecuniaria**

Quando il Giudice ritiene l'Ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su quote, secondo un meccanismo che richiede una doppia valutazione, al fine di adeguare la sanzione non solo alla gravità del fatto, ma anche alle condizioni economiche dell'Ente.

Infatti, l'entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente e dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti.

In altre parole, la sanzione è determinata in due momenti:

- definizione del numero delle quote, che non possono essere inferiori a cento né superiori a mille. Nell'ambito di tale intervallo le singole fattispecie prevedono, a seconda del Reato Presupposto, il limite minimo e massimo per esso irrogabile. In questa prima fase la valutazione deve essere effettuata avendo riguardo a fattori quali la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'Ente, nonché il comportamento assunto dallo stesso al fine di eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- definizione dell'importo della singola quota, che deve essere compreso tra un minimo di euro 258,23 e un massimo di euro 1.549,00. In tal caso la scelta deve essere effettuata avendo riguardo alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'entità della sanzione pecuniaria si ottiene moltiplicando il numero complessivo delle quote per il valore attribuito a ciascuna di esse. Tale meccanismo garantisce una determinazione della sanzione più equa, trasparente e conforme ai principi di uguaglianza sostanziale affermati dall'art. 3 Cost.

Il sistema così delineato, infatti, consente dapprima di stimare la gravità del reato secondo la logica commisurativa, che conduce alla determinazione del numero complessivo delle quote e, successivamente, di tarare l'efficacia della sanzione sulle effettive condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, giungendo ad individuare l'importo della singola quota.

La scelta di tale meccanismo nasce dall'esigenza di garantire l'equità e l'efficienza della sanzione in un contesto economico complesso, caratterizzato da realtà imprenditoriali assolutamente differenti, in cui convivono piccole e medie imprese accanto a gruppi di maggiori dimensioni.

## **b) Le sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive consistono:

- nella interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione (*anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni*), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dalla legge, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Sottoposto quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive pur tuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva:
  - ✓ l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - ✓ l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello Organizzativo;
  - ✓ l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La natura temporanea delle sanzioni interdittive è peraltro derogata dalla norma allorché la stessa dispone che l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e il divieto di pubblicizzare beni o servizi possono trovare applicazione definitiva ove l'Ente sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. In tal caso,

infatti, la reiterazione dell'illecito da parte dell'Ente, vanificando gli obiettivi di prevenzione posti dalla norma, rende necessario un intervento sanzionatorio più rigoroso.

### **c) Il commissariamento dell'Ente**

A fini di tutela di interessi eminentemente pubblicistici è ispirata la disciplina del commissario giudiziale. In particolare, la norma contempla l'ipotesi in cui la sanzione interdittiva sia applicata nei confronti di un Ente che svolga un pubblico servizio ovvero un servizio di pubblica necessità.

L'art. 15 del D. Lgs. 231/2001 dispone che, ove sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva dalla quale derivi l'interruzione dell'attività, il Giudice può disporre - in luogo dell'applicazione della sanzione - la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario per un periodo corrispondente alla durata della misura irrogabile, ove ricorra almeno una delle due seguenti condizioni:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità dalla cui interruzione può derivare un grave pregiudizio alla collettività;
- considerate le dimensioni dell'Ente e le condizioni economiche del territorio in cui è situato, l'interruzione della sua attività può dare luogo a rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

I poteri e i compiti del commissario devono essere indicati dal Giudice nella sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'Ente, tenendo conto della specifica attività nella quale è stato posto in essere l'illecito.

Nell'ambito di dette indicazioni il commissario dovrà curare l'adozione e l'efficace attuazione, all'interno dell'Ente, di Modelli Organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il commissario, inoltre, non può compere atti di straordinaria amministrazione senza il consenso del Giudice.

Quanto detto lascia presumere che le funzioni poste in capo al commissario siano per lo più esecutive, essendo rimessi al Giudice tutti i poteri decisionali, sia in merito alla definizione dei compiti del commissario, sia in relazione all'adozione dei Modelli, che è semplicemente "curata" da quest'ultimo, sia, infine, con riferimento alla necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

La norma dispone infine la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività.

Tale disposizione rispecchia la natura sanzionatoria del provvedimento adottato dal Giudice.

La prosecuzione dell'attività sostituisce comunque una sanzione: per tale motivo l'Ente non deve essere posto in condizioni tali da ricavare un profitto dallo svolgimento di un'attività che, ove non avesse avuto ad oggetto un pubblico servizio, sarebbe stata interrotta.

### **d) La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati

dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

L'applicazione della sanzione è facoltativa e la relativa scelta è rimessa al Giudice; ciò in quanto dalla misura in oggetto possono derivare gravi conseguenze per l'impresa, la cui immagine può essere irreparabilmente danneggiata, anche nel caso in cui essa non sia quotata in un mercato regolamentato.

Perciò tale sanzione può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti dell'Ente sia applicata una sanzione interdittiva, cioè nelle ipotesi di maggiore gravità: in tal caso, infatti, l'interesse dei terzi alla conoscenza della condanna inflitta all'Ente è ben legittimato.

#### **e) La confisca**

La confisca consiste:

- nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede;
- quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Laddove il recupero materiale del prezzo o del profitto non sia possibile, la norma dispone la confisca c.d. "per equivalente", avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In quest'ultima ipotesi il fine della sanzione è quello di penalizzare l'Ente dal punto di vista economico, privandolo di un *quantum* equivalente al vantaggio economico conseguito.

### **1.5 I DELITTI TENTATI**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei Reati Presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26, D. Lgs. 231/2001).

### **1.6 LE CONDOTTE ESIMENTI**

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo 1.2).

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, il Modello;
- è stato affidato all'Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito, per brevità, l'"OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli e i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che l'Ente intende scongiurare.

In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## **1.7 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE**

Il Decreto prevede che, in caso di trasformazione dell'Ente, resti ferma la responsabilità dell'Ente trasformato per i reati commessi anteriormente alla data in cui il processo di trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, anche per incorporazione, l'Ente che ne risulta risponde dei reati di cui si siano resi responsabili gli Enti partecipanti alla fusione, nonché delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni interdittive che verranno comminate allo stesso per gli illeciti amministrativi dipendenti da tali reati.

In caso di scissione, occorre distinguere tra:

- scissione parziale, in cui l'Ente scisso risponde dei reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto in solido con gli Enti beneficiari, la cui responsabilità si va ad aggiungere a quella dell'Ente scisso;

- scissione totale, in cui l'Ente scisso o gli Enti beneficiari della scissione rispondono (in solido tra loro) della sanzione pecuniaria per gli illeciti amministrativi commessi, anteriormente alla scissione, dall'Ente scisso.

In caso di scissione, sia totale che parziale, ciascun Ente scisso o Ente beneficiario della scissione risponde nei limiti del patrimonio netto ad esso trasferito. L'Ente cui sia stato trasferito, anche solo in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, risponde dell'obbligazione pecuniaria oltre detto limite, solo se necessario.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, si applicano ai soli Enti ai quali è rimasto (ipotesi riferibile alla sola scissione parziale) ovvero è stato trasferito (in tutti i casi di scissione), anche soltanto in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

### **1.8. LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO**

L'art. 39 del D. Lgs. n. 231/2001 attua, unitamente ai successivi articoli 40, 41, 42 e 43, quanto previsto dall'art. 11, lett. q), della Legge Delega n. 300/200, laddove il legislatore delegante richiedeva che venisse assicurata *“l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale”*, in attuazione dei principi del giusto processo di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione. La disposizione in esame, al comma 1, recita testualmente che *“l'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale”*. Siffatta previsione tipizza le inderogabili modalità di costituzione in giudizio della persona giuridica, consacrando il diritto dell'Ente di partecipare al procedimento attraverso il proprio rappresentante legale, ossia il soggetto al quale spetta la competenza a esternare la volontà dell'Ente e a compiere, di concerto con gli organi deliberativi dello stesso, tutte le scelte strategiche e difensive.

Qualora l'Ente voglia costituirsi in giudizio dovrà provvedere, ai sensi del secondo comma della norma sopra citata, a depositare, presso la cancelleria dell'Autorità giudiziaria procedente, una dichiarazione contenente, a pena di inammissibilità:

- la denominazione dell'Ente e le generalità del proprio legale rappresentante;
- il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- la sottoscrizione del difensore;
- la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

Ne deriva che, ai fini di una valida costituzione in giudizio dell'Ente, diviene necessario che lo stesso declini in maniera compiuta i poteri di rappresentanza, prevenendo, altresì, con l'adozione del Modello, il soggetto deputato a effettuare la nomina fiduciaria del difensore nelle ipotesi di incompatibilità per conflitto di interessi stabilite *ex lege* dal legislatore.

Il Decreto, difatti, contempla espressamente un'ipotesi di incompatibilità del legale rappresentante dell'Ente. In particolare, pone una deroga alla partecipazione dell'Ente al procedimento penale attraverso il proprio rappresentante legale qualora *“questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo”*. Il

divieto *de quo* è funzionale a evitare un evidente e insanabile conflitto di interessi all'interno della struttura organizzativa della persona giuridica, potendo presumersi che le linee difensive dell'Ente e del proprio rappresentante legale vengano a collidere. Appare evidente, infatti, che il diritto di difesa della persona giuridica verrebbe totalmente disatteso qualora la rappresentanza nel processo del soggetto fosse affidata a una persona fisica portatrice di interessi in conflitto con quelli dell'Ente, sia da un punto di vista sostanziale che processuale.

Ad ogni modo, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 40 del Decreto, qualora l'Ente non abbia provveduto a nominare un difensore di fiducia o ne sia rimasto privo, sarà assistito da un difensore di ufficio.

## **2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA**

### **2.1 L'ENTE DEL TERZO SETTORE**

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia è una delle più grandi e antiche entità federative del Paese che opera nel settore del volontariato.

Confederazione nasce nel 1899 e riunisce al suo interno (i) le Misericordie, anche di nuova costituzione, che svolgono attività di volontariato nei servizi alla persona, ispirandosi ai principi della dottrina e della carità cristiana; (ii) le altre organizzazioni di volontariato che svolgono attività caritativa, assistenziale o di soccorso, purché abbiano ispirazione cristiana e l'adempimento di una o più opere di misericordia tra le proprie finalità statutarie.

I principali settori di intervento di Confederazione riguardano: i trasporti sanitari e sociali; l'attività di pronto soccorso; gli interventi di Protezione Civile, con gruppi attrezzati e specificamente addestrati in quasi tutte le Misericordie; le raccolte di aiuti e missioni umanitarie internazionali; la gestione di ambulatori specialistici; la gestione di case di riposo; l'assistenza domiciliare e ospedaliera; il telesoccorso e la teleassistenza; l'assistenza ad anziani e portatori di *handicap*; la gestione di centri di prima e seconda accoglienza e i servizi di assistenza per migranti e richiedenti asilo; le strutture per emergenza abitativa; la gestione di mense e dormitori; l'aiuto alimentare; la prevenzione dell'usura e microcredito; i consultori familiari; il servizio di telefono amico; le onoranze funebri; la gestione cimiteriale; i servizi educativi ed extra-curricolari per giovani anche a rischio di devianza ed esclusione sociale; il Servizio Civile Nazionale. Confederazione è, dunque, un centro di volontariato riconosciuto a livello nazionale e con un'utilità fattiva per la crescita e la professionalità delle associate e degli uomini e delle donne che svolgono il proprio servizio a beneficio delle comunità locali.

Ha la propria sede legale in Firenze.

Confederazione, nonostante:

- non abbia mai registrato casi di responsabilità amministrativa *ex* D. Lgs. 231/2001;

- dalla specifica attività svolta emerge una rischiosità bassa e, talvolta medio/bassa, di esposizione alla commissione dei Reati Presupposto nell'interesse o a vantaggio di Confederazione, in un'ottica di costante impegno nel rispetto delle leggi vigenti dello Stato in cui svolge la propria attività, delle leggi degli Stati con cui intrattiene rapporti e dei principi etici di comune accettazione,

ha ritenuto di adottare il presente Modello.

## 2.2 IL MODELLO

### 2.2.1 LE FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello elaborato da Confederazione, sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, ha la finalità di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività dell'Ente;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di Confederazione, e in particolare i soggetti impegnati nell'esecuzione delle c.d. "Attività sensibili", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'Ente;
- informare tutti coloro che operano con l'Ente che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- confermare che Confederazione non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui l'Ente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività dell'Ente.

### 2.2.2 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

Sulla scorta anche delle indicazioni desumibili dalle *best practices* di settore, la costruzione del Modello (e la successiva redazione del presente documento) si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- esame preliminare del contesto dell'Ente attraverso l'analisi della documentazione rilevante e lo svolgimento di interviste con i responsabili di Confederazione informati sulla struttura e sulle attività svolte dalla stessa, al fine di "mappare" l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni, nonché i processi nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- individuazione dei processi e delle attività "a rischio" o "strumentali" alla commissione dei Reati Presupposto operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto dell'Ente (di seguito, per brevità, i "**Processi**" o le "**Attività sensibili**");

- definizione in via di ipotesi delle principali possibili modalità di commissione dei Reati Presupposto all'interno delle singole Attività sensibili;
- rilevazione e individuazione del sistema di controllo dell'Ente finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

### **2.2.3 IL CONCETTO DI RISCHIO ACCETTABILE**

Nella predisposizione del Modello non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D. Lgs. 231/2001, una soglia che consenta di limitare la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'Ente, è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero laddove le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello e i controlli adottati dall'Ente.

### **2.2.4 LA STRUTTURA DEL MODELLO E I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI AI FINI DELLA SUA COSTRUZIONE**

Il Modello è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta da Confederazione, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

In particolare, il Modello, oltre a contenere i principi cardine di impostazione dello stesso, illustra, in relazione a ciascuna fattispecie di reato, valutata come astrattamente rilevante per Confederazione ai sensi del Decreto, i Processi e le Attività sensibili, nonché le relative norme di comportamento che i Destinatari sono tenuti a osservare.

Nell'ottica di costruzione del Modello, alle fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, è stato assegnato un livello di rischio considerando la possibilità di effettiva realizzazione del reato nell'ambito dei Processi.

### **2.3 L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

Il Decreto prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello, al fine di renderlo costantemente aderente alle specifiche esigenze dell'Ente e alla sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- modifiche della struttura organizzativa dell'Ente;
- fenomeni esterni imprevedibili (catastrofi naturali, emergenze sanitarie, altri eventi esogeni) da cui derivi la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo a presidio dei rischi 231.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello, nonché dei relativi allegati, potranno essere presentate dall'OdV al Consiglio di Presidenza, sentite le competenti funzioni delle varie unità organizzative.

L'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica sostanziale, spetta agli organi statutari. In particolare, l'integrazione e/o modifica sostanziale del Modello, così come del Codice Etico, sarà adottata con delibera del Consiglio di Presidenza.

È facoltà del Consiglio di Presidenza apportare modifiche formali e non sostanziali, qualora esse si rendano necessarie nel tempo, con successivo obbligo di informare l'OdV.

La semplice "cura" dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione spetta, invece, all'OdV.

### **2.3.1 I DOCUMENTI ALLEGATI AL MODELLO**

Formano parte integrante e sostanziale del Modello:

- il Codice Etico;
- l'elenco dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- l'elenco delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001;
- i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nello svolgimento delle Attività sensibili;
- il sistema delle procedure e dei controlli interni atto a garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai Destinatari del Modello;
- la Procedura di *Whistleblowing*.

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti e le procedure che verranno adottati e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

### **2.3.2 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO**

Il Modello, in considerazione della realtà operativa di Confederazione, rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione e informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti.

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira l'Ente nel perseguimento delle proprie finalità indicate nello Statuto e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

In ogni caso, i responsabili delle diverse unità organizzative ai vari livelli assicurano il recepimento dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico adottati.

Il Modello è reso disponibile:

- ai volontari aderenti al Movimento delle Misericordie e agli appartenenti alle altre associazioni con analoga finalità che fanno parte della Confederazione, e ai lavoratori dipendenti

dell'associazione, ove presenti, mediante gli strumenti che l'Ente ritiene opportuni alla sua diffusione;

- a tutti gli altri Destinatari, sul sito istituzionale <https://www.misericordie.it/> ed è costantemente aggiornato in relazione alle modifiche che via via intervengono nell'ambito della normativa applicabile.

#### **2.4 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

È obiettivo di Confederazione garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

L'Ente, difatti, ai fini dell'efficace attuazione del Modello, valorizza le competenze e le capacità di ciascun Destinatario anche mediante l'organizzazione di attività di (formazione e di aggiornamento professionale).

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione sull'esistenza e sull'applicazione del Modello attengono alla specifica informativa all'atto dell'assunzione dei dipendenti e alle ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare, è prevista:

- una comunicazione iniziale, disposta attraverso l'invio di una lettera a firma del Consiglio di Presidenza a tutto il personale, dove si forniscono sinteticamente le informazioni sull'importanza dell'effettiva attuazione del Modello e sulle modalità di informazione/formazione previste dall'Ente. Alla lettera dovrà essere allegato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e la dichiarazione di presa visione e accettazione che dovrà essere sottoscritta e riconsegnata manualmente ovvero inviata telematicamente al mittente;
- una specifica attività di informazione e formazione ai dipendenti, anche in base alle indicazioni dell'OdV, volta a favorire la divulgazione tempestiva dei contenuti comuni - normativa di riferimento (D. Lgs. 231/2001 e Reati Presupposto), la conoscenza del Modello e il suo funzionamento, i contenuti del Codice Etico. Tale formazione dovrà prevedere *test* di autovalutazione e apprendimento;
- moduli di approfondimento in caso di aggiornamenti normativi e/o procedurali interni.

Il livello di informazione e formazione è attuato con un diverso grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività sensibili.

Con specifico riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro, l'Ente si pone come obiettivo il costante miglioramento delle proprie prestazioni, adeguandosi tempestivamente alle vigenti normative in materia.

## **2.5 INFORMAZIONE AI TERZI E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

Confederazione prevede altresì la diffusione del Modello a tutti coloro che intrattengono con l'Ente medesimo rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di consulenza ovvero che si concretizzino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa che occasionale (di seguito, per brevità, i “**Terzi**”).

In particolare, le unità organizzative di volta in volta coinvolte forniscono ai Terzi, con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione all'adozione da parte di Confederazione del Modello.

Nei testi contrattuali rilevanti sono inserite specifiche clausole dirette a informare i Terzi dell'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Confederazione, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto e le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

## **3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **3.1 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Secondo le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 (artt. 6 e 7), le caratteristiche dell'OdV, nominato in composizione monocratica, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

- autonomia decisionale e indipendenza
- onorabilità e professionalità
- continuità d'azione

#### *Autonomia decisionale e indipendenza*

Dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, lett. b), e 7, commi 3 e 4, del D. Lgs. 231/2001 si ricavano le caratteristiche di autonomia e indipendenza dell'OdV. In particolare, l'art. 6 stabilisce che l'OdV deve essere dotato di “autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

Quanto al requisito di indipendenza, seppur non espressamente indicato dal Decreto, esso si ricava dal principio di effettività del controllo: l'assenza di condizioni di “soggezione” nei confronti degli apici operativi della società ed il mancato svolgimento di funzioni operative sono condizioni necessarie per lo svolgimento di un controllo penetrante sull'efficace attuazione del Modello.

Pertanto, i requisiti di autonomia decisionale e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della propria attività e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente, così come stabilito dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (pagine 77/79).

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una posizione paritetica all'organo dirigente, affinché possa esercitare anche su quest'ultimo un controllo effettivo, con libertà di autodeterminazione

e azione, nonché un'autonomia decisionale nell'espletamento delle proprie funzioni di ispezione, di accesso alle informazioni, di controllo, di consultazione e di proposta. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che le scelte dell'OdV sull'effettività, sull'operatività e sull'adeguamento delle prescrizioni che costituiscono il Modello siano insindacabili.

#### *Onorabilità e professionalità*

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio. Per quanto riguarda l'onorabilità devono essere considerati non solo i requisiti di cui all'art. 2399 c.c., che richiama l'art. 2382 c.c., ma anche il dato oggettivo rappresentato dalla assenza di condanne emesse in sede di procedimenti penali, come sostenuto dagli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul tema.

#### *Continuità d'azione*

L'OdV deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile all'Ente, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti sopra descritti, è opportuno che i componenti posseggano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi dirigenti e con il vertice, etc.).

### **3.2 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, l'Ente identifica l'OdV in un organismo monocratico che riferisce agli organi dirigenti.

In particolare, l'Organismo è nominato dal Consiglio di Presidenza competente all'adozione del Modello e tale ruolo è attribuito a un soggetto esterno particolarmente qualificato, con competenze nell'ambito dell'attività ispettiva, consulenziale, organizzativa e legale e in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

### **3.3 DURATA DELL'INCARICO, REQUISITI, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, SOSPENSIONE, REVOCA, CESSAZIONE DELLA CARICA, RINUNCIA AL MANDATO E SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

L'incarico è assunto a titolo oneroso e l'importo è stabilito dal Consiglio di Presidenza.

Il componente dell'OdV può ricoprire funzioni o cariche all'interno dell'Ente, purché queste non comportino a titolo individuale poteri gestionali incompatibili con l'esercizio delle funzioni dell'OdV.

Deve essere in possesso perlomeno dei seguenti requisiti:

- capacità di svolgere l'incarico, ossia non essere interdetto, inabilitato, fallito, condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- onorabilità, ossia:
  - godere il pieno esercizio dei diritti civili, essere di condotta irreprensibile, non aver riportato condanne, anche non passate in giudicato, o pene accessorie per uno dei Reati Presupposto;
  - non essere coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di uno dei Reati Presupposto;
  - non essere coinvolto in un procedimento, penale o civile, connesso a un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa di cui al D. Lgs. 231/2001;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - ✓ a una pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia tributaria e di strumenti di pagamento
    - ✓ alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267
    - ✓ alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica
    - ✓ alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo
    - ✓ o per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
  - non essere stato sottoposto con provvedimento definitivo alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale previste dalle disposizioni di legge contro la mafia;
  - non essere incorso nelle sanzioni amministrative accessorie della perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e dell'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo, previste dall'art. 187 *quater* del D. Lgs. 58/1998.

I candidati alla carica di componente dell'OdV debbono dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate nel presente paragrafo, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, la ricorrenza e la permanenza dei requisiti per il componente dell'OdV verranno di volta in volta accertate dal Consiglio di Presidenza in sede di nomina

e saranno verificate dal medesimo organo per tutto il periodo in cui il componente dell'OdV rimarrà in carica (es. attraverso una periodica dichiarazione da parte di quest'ultimo).

Non possono essere nominati alla carica di componente dell'OdV coloro i quali abbiano subito la condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, fermo restando il rispetto degli altri requisiti.

Il componente dell'OdV decade dalla carica in caso di:

- perdita dei requisiti sopra elencati successivamente alla nomina o quando, comunque, si accerti che ne era privo all'atto della nomina;
- mancata partecipazione a due o più riunioni dell'OdV, anche non consecutive, senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi.

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'OdV:

- la condanna con sentenza non definitiva, anche se con pena applicata su richiesta o condizionalmente sospesa, per uno dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 o altri reati comunque incidenti sulla moralità professionale;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Confederazione può revocare il componente dell'OdV solamente qualora ricorra un giustificato motivo e dopo che quest'ultimo sia stato sottoposto al Consiglio di Presidenza, in alternativa, al parere positivo dell'Organo di Controllo. In particolare, ricorre la revoca per giusta causa nei seguenti casi:

- inadempienza o inattività circa le proprie mansioni di vigilanza e controllo, tanto più se essa sia causa dell'irrogazione di sanzioni interdittive nei confronti dell'Ente;
- inadempimento degli obblighi di informazione, laddove vengano riscontrate violazioni del Modello;
- allorché un componente sia coniuge, parente o affine entro il II grado;
- in caso di condanna definitiva, anche se con pena applicata su richiesta, per fatti connessi allo svolgimento dell'incarico, o per fatti comunque incidenti sulla professionalità del componente;
- qualora intervenga dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento ovvero condanna che comporti l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese, nonché l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Prima della scadenza del periodo di nomina, il componente dell'OdV cessa comunque dal suo ufficio:

- per decadenza;
- per rinuncia da comunicarsi per iscritto al Consiglio di Presidenza;
- per morte o sopravvenuta incapacità;
- per avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori;
- in caso di fusione.

La rinuncia al mandato da parte del componente dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto al Consiglio di Presidenza, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, revoca o decadenza del componente dell'OdV, il Consiglio di Presidenza intraprende tutte le azioni volte a sostituire il componente medesimo.

### **3.4 FUNZIONI, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto, la funzione dell'OdV consiste, in generale, nel vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e nel curarne l'aggiornamento.

In particolare, l'OdV è normativamente preposto ad esercitare le seguenti funzioni:

- promuovere la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello implementato, con particolare riferimento ai comportamenti dei Soggetti Apicali;
- verificare periodicamente l'adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- curare il continuo aggiornamento del Modello, mediante proposte di adattamento e modifica dello stesso, qualora ricorra una delle seguenti circostanze:
  - variazioni dell'attività in concomitanza ad eventi straordinari di gestione;
  - necessità di approfondimenti in riferimento all'insorgenza o all'aumento di un determinato rischio – reato;
  - individuazione di aree scoperte, malfunzionamenti o violazioni comportamentali;
  - realizzazione di un Reato Presupposto;
  - novazioni legislative del D. Lgs. 231/2011 o normative ad esso collegate;
  - modifiche statutarie dell'Ente, del Codice Etico o dell'assetto organizzativo.
- monitorare regolarmente l'attuazione e la funzionalità delle strategie di controllo e di gestione del rischio implementate;
- garantire la congrua ed effettiva applicazione delle procedure sanzionatorie previste dal Modello.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo di cui sopra, l'OdV provvederà ai seguenti adempimenti:

- all'esito di ogni attività ispettiva, informativa e propositiva, redigere verbale il cui contenuto è riportato in apposito libro;
- proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal Modello;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione ricevuta o raccolta rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- supervisionare la tenuta dei documenti prescritti e il funzionamento delle misure previste dal Modello;

- istituire specifici canali informativi “dedicati”, diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l’OdV;
- segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo all’Ente;
- trasmettere tempestivamente all’organo dirigente ogni significativa informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell’OdV;
- trasmettere, con periodicità almeno annuale, al Consiglio di Presidenza una relazione in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari (connesse con comportamenti rilevanti ai fini di cui al Decreto) eventualmente irrogate dai soggetti competenti, ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.

Ai fini dell’esercizio delle funzioni e dell’espletamento degli adempimenti di cui ai paragrafi precedenti, all’OdV sono attribuiti poteri di autoregolamentazione e poteri ispettivi.

Quanto ai primi, essi sono esercitati dall’OdV in ordine a:

- frequenza, convocazione e tenuta delle riunioni;
- modalità di deliberazione e verbalizzazione;
- coordinamento con gli altri organi statutari;
- modalità di acquisizione e di gestione delle informazioni da e verso ogni funzione interna all’Ente;
- esercizio delle funzioni ispettive;
- attivazione delle procedure disciplinari, qualora vi siano violazioni del Modello.

Quanto ai poteri ispettivi, essi sono inerenti a:

- verifiche periodiche sulle operazioni che superino un determinato valore economico di spesa, soprattutto se concernenti rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- verifiche sulla corretta tenuta delle scritture contabili e dei bilanci;
- intervento immediato in caso di accertamenti o ispezioni dell’autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa;
- interpretazione e verifica del Codice Etico, del Modello e delle procedure previste in attuazione del Modello stesso;
- adempimento degli obblighi di informazione.

### **3.5 RISORSE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di garantire all’OdV una piena autonomia nell’espletamento delle proprie funzioni, è assegnato all’OdV un *budget* annuale deciso dal Consiglio di Presidenza. L’OdV deve informare senza ritardo il

Consiglio di Presidenza della necessità di impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impegno di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti.

### **3.6 FLUSSI INFORMATIVI**

I flussi informativi rappresentano una componente essenziale di un sistema di controllo interno in chiave di prevenzione della commissione dei Reati Presupposto in quanto utili per conoscere e gestire tempestivamente i rischi connessi allo svolgimento della propria attività. Senza un sistema informativo efficiente, che consenta all'Ente di conoscere (e anticipare) tali rischi, non è possibile impostare azioni di risposta e attività di controllo.

Il tema dei flussi informativi trova una regolamentazione nell'art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 231/2001, il quale dispone che il Modello debba *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”*.

L'OdV, dunque, grazie ai flussi informativi opportunamente strutturati, viene a conoscenza delle vicende dell'Ente sotto profili rilevanti in termini di *compliance*: il novero delle informazioni non comprende difatti soltanto quelle di natura economico-finanziaria, ma anche, ad esempio, informazioni relative all'attività svolta dall'Ente o alla emanazione di norme e regolamenti che potrebbero avere impatto sull'attività dell'Ente stesso.

L'informativa deve essere: (i) idonea a rappresentare effettivamente il fenomeno monitorato (capacità segnaletica); (ii) attendibile, nel senso che il dato riportato deve essere veritiero e corretto; (iii) aggiornata, poiché le informazioni devono essere il più possibile attuali rispetto al periodo di osservazione.

In conformità al dettato normativo, l'Ente istituisce un sistema di flussi informativi verso l'OdV allo scopo di consentire lo svolgimento effettivo ed efficace dei compiti di vigilanza ai quali detto Organismo è preposto.

#### **3.6.1 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari (e, ove del caso, dei Terzi) in merito a eventi che potrebbero comportare la responsabilità di Confederazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

I flussi informativi verso l'OdV si distinguono in informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie.

Nel primo caso valgono le seguenti prescrizioni:

- i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati Presupposto o delle pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate tempo per tempo da Confederazione;

- i Terzi sono tenuti a effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati Presupposto nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i mutamenti dell'assetto organizzativo dell'Ente, compresi gli aggiornamenti del sistema dei conferimenti e dei poteri e i mutamenti nei Processi sensibili;
- le atipicità o le anomalie riscontrate, da parte degli organi responsabili e degli organi deputati al controllo, nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti della pubblica autorità relativi all'instaurazione del procedimento per la responsabilità dell'Ente *ex* D. Lgs. 231/2001;
- i provvedimenti notificati dagli organi di polizia giudiziaria o altra autorità, relativi allo svolgimento di indagini che vedano coinvolti, per i reati contemplati dal Decreto, l'Ente, i dipendenti o i componenti degli organi statutari;
- le visite, le ispezioni e gli accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo esemplificativo: ASL; INPS; INAIL; Guardia di Finanza etc.) e il loro esito/irrogazione di sanzioni;
- i contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o un soggetto pubblico e il loro esito;
- le operazioni di partecipazione e di aggiudicazione di gare d'appalto e, in generale, l'instaurazione di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- ogni accertamento di natura fiscale da parte del Ministero del Lavoro, degli enti previdenziali e/o di altre autorità di vigilanza, a cura del responsabile dell'area sottoposta al relativo accertamento.

Oltre a quanto sopra previsto, sono garantiti costanti flussi informativi anche da parte dello stesso OdV nei confronti del Consiglio di Presidenza e dell'Organo di Controllo dell'Ente, mediante un'attività di relazione periodica volta a stimolare il loro intervento, sia con riferimento ai casi di adattamento e aggiornamento del Modello, sia per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori e/o ulteriori necessità che dovessero essere rilevate nel caso concreto.

Tutte le informazioni, generali e specifiche, devono essere fornite in forma scritta.

Il componente dell'OdV è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie e alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio del proprio mandato, salvo quanto specificamente previsto nel presente paragrafo.

L'Ente adotta specifici canali informativi dedicati al fine di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'OdV. In particolare, tutte le segnalazioni e le comunicazioni indirizzate all'OdV dovranno essere inviate all'apposita casella *e-mail* che verrà creata successivamente alla nomina.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni interne ed esterne in tema di *privacy*.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, avvalendosi, per i dovuti accertamenti, delle strutture deputate al controllo interno e propone l'adozione dei provvedimenti necessari. A tal fine, sentito l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, riferisce al Consiglio di Presidenza l'avvenuta infrazione.

Qualora le segnalazioni riguardino i componenti del Consiglio di Presidenza, l'OdV dovrà riferire all'Organo di Controllo, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In ogni caso, i segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e ad essi sarà assicurata la massima riservatezza in ordine alla propria identità, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze di tutela dell'Ente o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

#### **4. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING**

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017). Tale legge, che mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di atti o fenomeni illeciti - all'interno di enti pubblici e privati - in contrasto con le regole etiche dell'Ente, è stata oggetto di modifiche a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un ulteriore decreto legislativo in materia.

Nello specifico, il D.lgs. n. 24 del 2023 (di seguito, il "**Decreto Whistleblowing**"), in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha modificato la disciplina nazionale previgente in materia di *Whistleblowing*, racchiudendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

L'obiettivo della direttiva europea è quello di stabilire norme minime comuni al fine di garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno.

Tale quadro regolatore mira, dunque, a garantire una piena tutela della libertà di manifestazione del pensiero del segnalante e il rafforzamento della legalità e trasparenza all'interno degli enti finalizzata alla prevenzione dei reati.

Il Decreto *Whistleblowing*, modificando l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001<sup>3</sup>, ha previsto al comma 2-*bis* dello stesso che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono garantire un sistema di segnalazione al fine di evidenziare i comportamenti illegittimi e ha istituito appositi canali di segnalazione interni,

---

<sup>3</sup> Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ha modificato il testo dell'art. 6 comma 2-bis D. Lgs. n. 231/2001 e ha abrogato invece i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001, in precedenza disciplinati dalla legge n. 170/2017.

nonché un regime di protezione del segnalante volto a impedire eventuali condotte ritorsive da parte del datore di lavoro e a sanzionare le violazioni della normativa in materia.

Le modifiche di maggior rilievo riguardano: i) l'ampliamento dei soggetti segnalanti; ii) l'estensione del perimetro di violazioni che possono costituire oggetto di segnalazione; iii) la maggiore procedimentalizzazione delle attività interne agli enti (canali di segnalazione interni) al fine di assicurare la riservatezza del segnalante e dei soggetti coinvolti nella segnalazione, nonché per garantire una gestione tempestiva ed efficiente della stessa; iv) l'introduzione di un canale esterno affidato all'ANAC, anche per il settore privato<sup>4</sup>; v) l'introduzione della possibilità di effettuare divulgazioni pubbliche delle violazioni, al ricorrere di determinate condizioni<sup>5</sup>; vi) il rafforzamento del ruolo e dei poteri sanzionatori dell'ANAC in funzione della corretta attuazione della disciplina.

Infine, viene ampliato il raggio dei soggetti tutelati dalla normativa, includendo anche i c.d. facilitatori, ossia coloro i quali prestano assistenza al segnalante durante il processo di segnalazione e la cui attività deve rimanere riservata, i soggetti terzi e i soggetti giuridici connessi al segnalante.

In ottica di *compliance* alla normativa introdotta, Confederazione adotta la procedura di "*Whistleblowing*" al fine di disciplinare le segnalazioni di comportamenti illegittimi e/o di violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti specifici settori e mette a disposizione dei destinatari strumenti per effettuare le segnalazioni idonei a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La procedura di segnalazioni si applica a: (i) Soggetti Apicali e componenti degli organi statutari; (ii) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto; (iii) tutti i dipendenti, lavoratori autonomi e collaboratori interni; (iv) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività, anche occasionalmente.

Qualora un soggetto abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un comportamento illecito o una violazione della normativa nazionale e/o dell'Unione Europea, lo segnala prontamente tramite il canale di segnalazione interno ovvero la piattaforma *on line* che consentirà di effettuare la segnalazione sia scritta che orale accessibile dal sito internet dell'Ente <https://www.misericordie.it/>.

Confederazione garantisce la piena riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti gli altri elementi della segnalazione (inclusa la documentazione ad essa allegata nella misura in cui il suo disvelamento, anche

---

<sup>4</sup> Oltre alle segnalazioni c.d. "interne", viene stabilita, anche per i soggetti privati, la possibilità di rivolgere segnalazioni all'ANAC (c.d. "esterne") in determinati casi: 1) quando non previsto, nel contesto lavorativo nel quale opera il segnalante, l'obbligo di attivazione del canale di Segnalazione interno, ovvero se, qualora obbligatorio, non sia stato attivato o, se presente, non sia conforme; 2) quando sia già stata presentata una segnalazione interna non processata o con provvedimento finale negativo; 3) quando il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la Segnalazione correrebbe il rischio di possibili ritorsioni; 4) quando il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

<sup>5</sup> Viene stabilita anche la possibilità di tutelare colui che segnala attraverso "divulgazioni pubbliche", purché vengano rispettate determinate condizioni (abbia prima segnalato internamente ed esternamente o direttamente esternamente, ma non sia stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla segnalazione entro il termine di tre mesi, oppure abbia fondati motivi di ritenere che possa esservi un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o le prospettive che la violazione sia affrontata efficacemente siano scarse).

indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante). Non sarà tollerata alcuna misura ritrosiva verso il segnalante o persone a lui/lei vicine.

## **5. IL SISTEMA DISCIPLINARE**

Il mancato rispetto dei comportamenti sopra riportati comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa in materia.

Le violazioni delle disposizioni contenute all'interno del Codice Etico, nonché dei protocolli di comportamento disciplinati dal Modello ledono il rapporto di fiducia instaurato con l'Ente e, di conseguenza, comportano l'irrogazione di azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, nei casi in cui il comportamento illecito integri gli estremi di una fattispecie di reato. Si premette che sono parte integrante del Modello anche tutte le procedure e i protocolli adottati dall'Ente, così come le comunicazioni impartite al personale.

A norma del presente sistema disciplinare costituiscono condotte passibili di sanzione non solamente le azioni e i comportamenti (commissivi e/o omissivi) posti in essere in violazione del Modello e/o del Codice Etico, bensì anche quelle condotte, finanche omissive, contrarie alle indicazioni e/o prescrizioni provenienti dall'OdV.

La gravità della violazione commessa andrà valutata, ai fini della irrogazione della sanzione, secondo i principi costituzionali di legalità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza degli obblighi violati;
- b) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, grave o lieve, quest'ultima per negligenza, imprudenza o imperizia);
- c) danno potenziale o effettivo derivante o derivato a Confederazione, anche in relazione alla eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- d) livello di responsabilità e autonomia gerarchica o tecnica dell'autore;
- e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- f) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo ai casi di recidiva e ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio di analoga natura, così come alla condotta tenuta per rimuovere le conseguenze negative dei comportamenti sanzionati.

Di seguito, si individua un elenco esemplificativo di possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 1) inosservanza non grave del Modello e/o del Codice Etico in relazione ad attività che non rientrano nelle "attività/processi a rischio" ovvero connesse, in qualunque modo, ad attività/processi cd. "strumentali";

- 2) inosservanza non grave del Modello e/o del Codice Etico in relazione ad attività connesse, in qualunque modo, ai “processi a rischio”;
- 3) inosservanza del Modello e/o del Codice Etico, qualora la violazione sia diretta in modo non equivoco al compimento di un Reato Presupposto di cui al Decreto;
- 4) grave inosservanza del Modello e/o del Codice Etico, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare una delle fattispecie previste dai Reati Presupposto di cui al Decreto, tale da comportare l'esposizione di Confederazione al rischio di responsabilità *ex* D. Lgs. 231/2001.

Le omissioni relative ad obblighi di controllo e/o di informativa (quest'ultima anche nei confronti dell'OdV) costituiscono altrettante violazioni rilevanti del Modello e/o del Codice Etico, di gravità corrispondente a quella della infrazione sulla quale si omette il controllo o l'informativa (da valutarsi secondo la graduazione di cui sopra).

Il Modello, comprensivo del sistema disciplinare, in ragione della sua valenza applicativa, dovrà essere formalmente dichiarato vincolante per tutti i Destinatari e, pertanto, essere esposto, così come previsto dall'art. 7, comma 1, L. 300/1970, “mediante affissione in luogo accessibile a tutti”.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti dell'Ente degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale e integrante.

Resta fermo che le sanzioni disciplinari per il personale dipendente terranno conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., considerandosi, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

L'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare per violazione delle disposizioni contenute nel Modello è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Resta salva la facoltà per l'Ente di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori esterni in violazione del Modello.

## **5.1 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI**

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello e/o nel Codice Etico da parte dei Soggetti Apicali, in proporzione alla gravità delle infrazioni (cfr. paragrafo 5), verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

- richiamo scritto;
- diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- sanzione pecuniaria corrispondente ad un ammontare pari al 20% degli emolumenti di un esercizio;
- revoca dell'incarico.

A titolo esemplificativo:

- a) per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 5, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto, ovvero quella della diffida al rispetto delle previsioni del Modello;
- b) per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 5, sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello, ovvero la sanzione pecuniaria corrispondente ad un ammontare pari al 20% degli emolumenti di un esercizio;
- c) per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 5, sarà applicata la sanzione pecuniaria corrispondente ad un ammontare pari al 20% degli emolumenti di un esercizio, ovvero, in casi di particolare gravità della violazione, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto con l'interessato, potrà essere applicata la revoca dell'incarico;
- d) per le violazioni di cui al n. 4) del paragrafo 5, sarà applicata la sanzione della revoca dall'incarico.

## **5.2 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI**

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Sottoposti in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto può determinare, a seconda dei casi, un illecito disciplinare e/o un inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del contratto e/o dell'incarico ovvero il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione all'Ente. L'applicazione delle sanzioni nei confronti dei Soggetti Sottoposti avviene nel rispetto delle disposizioni di legge e delle previsioni contenute negli accordi e nei contratti collettivi di lavoro.

Difatti, il sistema disciplinare tiene conto delle prescrizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), nonché della specifica disciplina posta dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, sia per quanto riguarda le forme di esercizio del potere sanzionatorio.

I comportamenti tenuti dai Soggetti Sottoposti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Codice Etico e nel Modello sono definiti, appunto, "illeciti disciplinari".

Il Codice Etico deve essere esposto, così come previsto dall'art. 7, comma 1, L. 300/1970, "mediante affissione in luogo accessibile a tutti".

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello da parte di un Soggetto Sottoposto, verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni (cfr. paragrafo 5):

- a) rimprovero verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa di importo variabile fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- e) licenziamento.

A titolo esemplificativo:

- i) per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 5, sarà applicata la sanzione del rimprovero verbale oppure l'ammonizione scritta in base alla gravità della violazione accertata;
- ii) per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 5, sarà applicata la sanzione della multa di importo variabile fino a un massimo di 3 ore di retribuzione, ovvero, in caso di maggiore gravità della violazione, la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 3 giorni;
- iii) per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 5, sarà applicata la sanzione del licenziamento con preavviso, ovvero, in caso di minore gravità della violazione, la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 3 giorni (solo in caso di violazione di particolare gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto con l'interessato, potrà essere applicata la sanzione del licenziamento);
- iv) per le violazioni di cui al n. 4) del paragrafo 5, sarà applicata la sanzione del licenziamento.

### **5.3 LE MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI/CONSULENTI**

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori/consulenti in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico ovvero di un apposito modulo a corredo, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a Confederazione, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle misure sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del collaboratore/consulente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle modalità di conseguimento del risultato;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione del contratto e/o del Codice Etico.

## **6. IL PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONE E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

Il procedimento di contestazione della violazione prende avvio per iniziativa degli organi statutari competenti.

A tal fine, l'OdV, qualora riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nell'espletamento della propria funzione, elementi sintomatici di una possibile violazione del Modello e/o del Codice Etico, ha l'onere di attivarsi al fine di porre in essere tutti gli accertamenti e i controlli necessari e opportuni.

Terminata l'attività di verifica e di controllo, l'OdV provvede alla concreta valutazione degli elementi in suo possesso, al fine di accertare con ragionevole fondamento l'esistenza di una violazione del Modello.

## **6.1 IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

In caso di violazione del Codice Etico o del Modello da parte di un membro del Consiglio di Presidenza, l'OdV informa l'Organo di Controllo e quest'ultimo l'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea degli Associati, sentito l'Organo di Controllo, assume i provvedimenti ritenuti idonei, deliberando, secondo le indicazioni della normativa vigente, una delle sanzioni sopra indicate.

In occasione dell'adunanza dell'Assemblea, può essere invitato a partecipare anche l'OdV; durante l'adunanza viene disposta l'audizione dell'interessato, l'acquisizione di sue eventuali osservazioni (scritte o orali) e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

In caso di grave violazione da parte di uno dei membri del Consiglio di Presidenza, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca.

Si considera grave violazione non giustificata la commissione di una delle fattispecie di reato dolose indicate dal D. Lgs. 231/2001.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento sanzionato derivino danni concreti all'Ente, come nel caso di applicazione da parte del Giudice penale delle sanzioni a carico dell'Ente previste dal D. Lgs. 231/2001.

In caso di violazione del Codice Etico o del Modello perpetrata da uno o più membri dell'Organo di Controllo, l'OdV dovrà darne tempestiva informativa al Consiglio di Presidenza che convoca l'Assemblea degli Associati per le decisioni del caso.

I provvedimenti in merito alle contestazioni di inosservanza del Modello e all'istruttoria che dovesse essere disposta dall'Assemblea saranno comunicati al Consiglio di Presidenza che provvederà a sua volta alla comunicazione della decisione agli interessati.

Le sanzioni irrogabili ai membri dell'Organo di Controllo possono essere, a seconda della gravità delle inosservanze, le stesse già previste per il Consiglio di Presidenza.

É fatta salva l'esperibilità dell'azione di responsabilità nei confronti dell'Organo di Controllo con eventuale richiesta risarcitoria in applicazione della normativa di cui al c.c.

## **6.2 IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In caso di violazione del Codice Etico o del Modello da parte dell'OdV, il Consiglio di Presidenza provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

In casi di gravi violazioni non giustificate e/o reiterate, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere con i singoli trasgressori (ad es.: lavoro, prestazione d'opera professionale, etc.).

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento sanzionato derivino danni concreti all'Ente, come nel caso di applicazione da parte del Giudice penale delle sanzioni a carico dell'Ente previste dal D. Lgs. 231/2001.

### **6.3 IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI**

Le inosservanze al Codice Etico, al Modello e ai connessi protocolli commesse dal personale dipendente inquadrato con qualifica dirigenziale costituiscono lesione del rapporto di fiducia instaurato con l'Ente, nonché violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., determinando negli organi competenti l'adozione del provvedimento ritenuto più adeguato, fino alla risoluzione – nei casi più gravi – del rapporto a norma di legge e/o di CCNL di categoria.

L'OdV, qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Soggetto Apicale, trasmette al Consiglio di Presidenza una relazione contenente:

- i) la descrizione della condotta constatata;
- ii) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- iii) gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- iv) gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- v) una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro 5 giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Presidenza convoca il Soggetto Apicale interessato, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente:

- i) l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- ii) l'avviso della data della convocazione, nonché della facoltà dell'interessato di formulare, anche in tale sede, eventuali osservazioni, sia scritte sia orali.

In occasione della convocazione ovvero dell'incontro con il Consiglio di Presidenza, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione del Soggetto Apicale interessato, l'acquisizione di sue eventuali osservazioni (scritte o orali) e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

A seguito dell'eventuale audizione dell'interessato, il Consiglio di Presidenza si pronuncia in ordine alla determinazione e alla concreta comminazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il provvedimento di comminazione della sanzione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, a cura del Consiglio di Presidenza, entro 10 giorni dalla determinazione della sanzione che curerà, altresì, l'effettiva irrogazione della sanzione unitamente all'OdV.

### **6.4 IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI**

L'OdV, ogni qualvolta abbia evidenza di un comportamento (omissivo o commissivo) da parte di un dipendente, idoneo a costituire violazione del Modello e/o del Codice Etico, deve darne tempestiva

comunicazione al Consiglio di Presidenza allo scopo di assicurare, una volta accertata l'esistenza della violazione, il rispetto degli oneri di tempestiva comunicazione al dipendente interessato, di cui alle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché dalla contrattazione collettiva di settore.

In ogni caso, l'OdV trasmette al Consiglio di Presidenza una relazione contenente:

- i) la descrizione della condotta constatata;
- ii) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- iii) gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- iv) gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- v) una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

A seguito delle eventuali osservazioni del dipendente interessato, il Consiglio di Presidenza si pronuncia in ordine alla determinazione e applicazione della sanzione, motivando per iscritto il suo eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il Consiglio di Presidenza cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva di settore e aziendale.

## **6.5 IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI**

L'OdV, qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un terzo, trasmette al Consiglio di Presidenza una relazione contenente:

- i) la descrizione della condotta constatata;
- ii) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- iii) gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- iv) gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- v) una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro 10 giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Presidenza si pronuncia in ordine alla determinazione e alla concreta applicazione della misura, motivando per iscritto l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione viene comunicato per iscritto al terzo interessato.

L'OdV, cui è inviata la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

L'OdV verificherà l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, nei contratti e negli accordi di *partnership* di clausole contrattuali volte a ottenere l'impegno al rispetto del Modello.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento posto in essere dalla controparte contrattuale derivino danni all'Ente, come nel caso di applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

